



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Al
Ministero della Difesa
Ufficio Legislativo
PEC udc@postacert.difesa.it

Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio di Gabinetto
PEC ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

e p.c. U.C.B. presso il Ministero delle Infrastrutture
PEC ucb-infrastrutture.gedoc.rgs@pec.mef.gov.it

U.C.B. presso il Ministero della Difesa
PEC rgs.ucb.difesa.gedoc@pec.mef.gov.it

Oggetto: D.P.R. 06.06.2025 - Conferimento incarico di Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto e contestuale conferimento del grado di Ammiraglio ispettore capo

(Prot. Corte dei conti n.36712 del 12/06/2025 - Fasc. Silea 190255)

È qui pervenuto, per il prescritto controllo preventivo di legittimità ex art. 3 legge n.20/1994, il decreto indicato in oggetto, che risulta adottato "sulla proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", come, del resto, è espressamente disposto dall'art.133 D.lgs. n.66/2010 (C.O.M.).

Premesso che il citato art.133 COM prevede quale unico requisito per la nomina il possesso del grado di Ammiraglio ispettore del Corpo delle capitanerie di porto e che tale requisito risultava in possesso di più ufficiali, si rileva come dalla documentazione trasmessa non risulti alcuna esplicitazione delle ragioni per le quali la scelta sia caduta sull'ufficiale indicato in oggetto. Né, in particolare, risulta alcuna esplicitazione delle ragioni per le quali la scelta sia caduta su ufficiale che, pur primo per ordine di ruolo ed anzianità



CORTE DEI CONTI

di grado, è stato indicato come secondo in ordine di preferenza nella pur non vincolante indicazione formulata ex art. 133 co. 1 COM dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

In proposito si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza, gli atti di alta amministrazione (quali sono, fra gli altri, quelli relativi al conferimento delle più alte cariche amministrative), ancorché connotati da talune peculiarità connesse alla loro natura spiccatamente discrezionale, costituiscono pur sempre una *species* del più ampio *genus* degli atti amministrativi e soggiacciono, pertanto, al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale (escluso unicamente per gli atti o provvedimenti emanati dal governo nell'esercizio del potere politico: v. art. 7 c.p.a.) e l'obbligo di motivazione ex art. 3 legge n. 241-1990 che, seppure connotata da semplicità e stringatezza, dia adeguato e congruo conto della decisione adottata e dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinata.

Al fine di completare il procedimento di controllo, si chiede, pertanto, di far pervenire documentati chiarimenti e le osservazioni di codeste Amministrazioni su quanto precede. Altresì, si chiede di far conoscere se ed in che termini sia stata eventualmente valutata la possibilità e l'utilità per l'Amministrazione di procrastinare la proposta di nomina al fine di valutare per lo stesso anche gli ufficiali che risultano avere acquisito il grado richiesto ex art. 133 COM in data successiva ma comunque anteriore alla prevista decorrenza dell'incarico.

Si rappresenta che - avuto riguardo al termine previsto dall'art. 27 L. n.340/2000 e alla parte di esso già decorso in relazione alle pregresse richieste di questo Ufficio - quanto richiesto, e quant'altro codeste Amministrazioni riterranno utile fornire - dovrà pervenire **entro il termine di giorni 12 (dodici) dal ricevimento della presente**, decorso il quale questo Ufficio assumerà le proprie determinazioni allo stato degli atti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Cons. Nicola BONTEMPO)

Visto: IL CONSIGLIERE DELEGATO *ad interim*
(Cons. Francesco TARGIA)



CORTE DEI CONTI